

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 3468 del 11 dicembre 2017**

**Concessione del contributo** per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a **FERDINANDO BORGHI** per l'istanza protocollo CR-23523-2017 del 04/07/2017

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017, 20/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza

- n. 57/2012 e ss.mm.ii.” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante “Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
  - l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
  - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;
  - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
  - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;
  - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 “Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
  - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante “Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”
  - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 “*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*”;

- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;
- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle “Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012”, approvate con l’ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- l’articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d’istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo “SFINGE”, secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V “Accesso ai documenti amministrativi” della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo “SFINGE” nella sezione “*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*”;
- che è possibile ottenere copia dell’estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello “*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*” da richiedere all’indirizzo e-mail [agriterremoto@regione.emilia-romagna.it](mailto:agriterremoto@regione.emilia-romagna.it);

Preso atto:

- che in data 04/07/2017 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo CR-23523-2017 presentata da **FERDINANDO BORGHI** residente in Via Comunale n. 423 – BONDENO (FE) / C.F. BRGFDN29S28A965O;
- che il richiedente il contributo ha dichiarato:
  - a) di essere proprietario degli immobili interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
  - b) che le menzionate unità locali elencate in allegato hanno subito, per effetto del sisma, danneggiamenti;
  - c) che l’IVA rappresenta un costo e quindi non è detraibile;
- che ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., un contributo a fondo perduto, relativo ai danni subiti per effetto degli eventi sismici;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l’esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, l’ammissione a contributo secondo quanto riportato nella “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito istruttorio completa della sopracitata “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”:
  - o è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo “SFINGE”;
  - o costituisce anche preavviso di rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo “SFINGE”, ha chiesto la revisione dell’esito istruttorio contestualmente alla presentazione di osservazioni;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d’istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione e le successive integrazioni, predisponendo l’esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, l’ammissione a contributo secondo quanto riportato nella “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito di supplemento istruttorio completa della sopracitata “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”:
  - o è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo “SFINGE”;
  - o costituisce rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo “SFINGE”, ha espresso formale accettazione alla comunicazione di esito di supplemento istruttorio;

Verificato altresì:

- che il soggetto avente in uso gli immobili risulta regolarmente iscritto e validato presso l’Anagrafe delle aziende agricole tenuta dalla Regione Emilia-Romagna
- che, ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall’Ordinanza n. 36/2016, *“I contributi potranno essere concessi anche subordinatamente all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo. La verifica dell’ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all’erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i termini del pagamento, verranno sospesi fino all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva”*;

- che, in quanto persona fisica, il richiedente il contributo non è soggetto alla verifica di regolarità contributiva;
- che è stata acquisita e conservata agli atti della struttura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii l'informazione antimafia, rilasciata dalla "**Banca dati Nazionale unica della documentazione Antimafia**", dalla quale emerge che nei confronti dell'impresa e delle persone fisiche di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché dei familiari conviventi, non risultano sussistere le cause interdittive previste dall'art. 67 del citato decreto legislativo, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del medesimo decreto;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'"Allegato unico" del presente provvedimento;

Dato altresì atto:

- che è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP) E24J17000010001, assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo, che dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;

Viste la "Scheda riepilogativa" ed "Allegato unico" quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento relative agli esiti dell'istruttoria e dei contributi concessi;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

## DECRETA

1. di **concedere**, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall'Ordinanza n. 36/2016, subordinatamente all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **FERDINANDO BORGHI** residente in Via Comunale n. 423 – BONDENO (FE) / C.F. BRGFDN29S28A965O, un contributo complessivo pari a **€ 427.002,93** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell'Allegato unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **rigettare** gli interventi non ammessi per le motivazioni espresse nella "Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*" che qui si intendono integralmente richiamate;
3. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
4. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e*

*le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012”;*

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all’istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata ordinanza;
6. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
7. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell’Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;
8. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito all’art. 14 e succ. dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;
9. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
10. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini  
( *firmato digitalmente* )

# SCHEDA RIEPILOGATIVA

**TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):**

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO
n. 4	Bondeno (FE)	51	12	TAB. B – lettera C) livello operativo “E2”	Ante: 406,93 Post: 406,93	€ 0,00	€ 435.088,40 (Costo convenzionale)
n. 2 ricostruito nel n. 3	Bondeno (FE)	51	12	TAB. B – lettera C) livello operativo “E2”	Ante: 680,31 Post: 674,88	€ 0,00	€ 585.760,17 (Costo intervento)

**TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:**

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D’USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell’indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n. 4	Ante: 406,93 Post: 406,93	Fienile	TAB. B – lettera C) livello operativo “E1”	€ 350.002,40	€ 480.478,37	€ 350.002,40
		Riparazione locale e miglioramento sismico				€ 427.002,93
n. 2 ricostruito nel n. 3	Ante: 0,00 Post: 0,00	Magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo “E1”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				€ 0,00
<b>GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L’INDENNIZZO E’ PARI A</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>						<b>€ 427.002,93</b>

**PROPOSTA DI DELIBERA:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;</li> <li>- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI REVISIONE IN MERITO:</li> </ul> <p><b>1) IMMOBILE 1</b> 1.a Dimostrazione di una carenza di tipo <math>\beta</math></p> <p><b>2) IMMOBILE 2</b> 2.a) Sovracompensazione; 2.b) Dimostrazione dell’utilizzo ai fini produttivi; 2.c) Riavvio delle attività economiche; 2.d) Razionale utilizzo produttivo; 2.e) Configurazione del fabbricato allo stato di fatto; 2.f) Tipologia costruttiva dei solai.</p> <p>E RITENUTE NON ACCOGLIBILI in quanto:</p> <p><b>1) IMMOBILE 1</b> 1.a) Dall’analisi del materiale fornito in sede di revisione non sono emersi elementi sufficienti ad indurre a modificare le valutazioni già espresse in fase di istruttoria, pertanto, si ritiene che il materiale prodotto in questa fase non risulta comprovante la presenza sull’immobile 1 della carenza richiesta in quanto, come già espresso in prima fase istruttoria, la documentazione fotografica prodotta a supporto non è sufficiente a dimostrare l’interessamento percentuale della superficie coinvolta da tale carenza, come richiesto da Ordinanza. Pertanto, si conferma il Livello Operativo già riconosciuto in fase di istruttoria di merito.</p> <p><b>2) IMMOBILE 2</b> 2.a) Dall’analisi del materiale fornito in sede di controdeduzione non sono emersi nuovi elementi che possano indurre a modificare le valutazioni già espresse in fase di istruttoria, pertanto, si ritiene che le dichiarazioni prodotte in questa fase non risultano comprovanti la stretta necessità della ricostruzione dell’immobile oggetto di contributo per la</p>
---



ripresa e la piena funzionalità dell'attività preesistente alla data del sisma (Art.2, comma 1 e 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.).

Inoltre, dalla vista aerea della corte produttiva si ha evidenza che gli hangar costruiti nel terreno adiacente agli immobili oggetto di contributo sono due, ma da controlli interni effettuati tramite PA si riscontra una sola domanda di richiesta della Misura 126. In particolare, a supporto di quanto appena affermato, si ritiene corretto anche sottolineare che, da quanto dichiarato dal perito nella perizia giurata, acquisita tramite PA, allegata alla domanda per la Misura 126 n. Agrea 2757094 del 10/09/2013 prot. 1634219, si evince con chiarezza che l'immobile utilizzato come deposito agricolo e danneggiato dal sisma all'interno della corte sita nel Comune di Bondeno è solo uno e, per questo viene richiesta la costruzione di un solo hangar temporaneo avente una superficie pari a 360 mq sufficiente, quindi, a permettere la continuità produttiva dell'Azienda Agricola Borghi Raffaele e a sopperire alle esigenze della stessa.

A conferma delle valutazioni espresse, dalla limitata documentazione fotografica inclusa nella perizia giurata per la Misura 126 si rileva chiaramente che il fabbricato danneggiato a cui si fa riferimento per la richiesta di contributo al fine della costruzione di un nuovo hangar temporaneo è l'immobile 1. Questo conferma che l'unico immobile essenziale, e quindi necessario, ai fini del riavvio dell'attività produttiva è quello che è già stato ammesso a contributo.

Alla luce di quanto sopra esposto, non risulta neppure dimostrata la futura strumentalità del nuovo fabbricato, ricostruito a seguito della demolizione dell'immobile 1, sul fondo di via Comunale 423 a Bondeno (FE) in capo all'Azienda Agricola Borghi Raffaele.

2.b) Dall'analisi del materiale fornito in sede di controdeduzione non sono emersi nuovi elementi che possano indurre a modificare le valutazioni già espresse in fase di istruttoria, pertanto, si ritiene che le dichiarazioni prodotte in questa fase non risultano comprovanti l'utilizzo dell'immobile per finalità connesse all'attività produttiva e non aggiungono nulla a quanto già considerato in precedenza.

2.c) Si veda quanto esposto in risposta delle altre osservazioni avanzate.

2.d) Dall'analisi del materiale fornito in sede di controdeduzione non sono emersi nuovi elementi che possano indurre a modificare le valutazioni già espresse in fase di istruttoria, pertanto, si ritiene che le dichiarazioni prodotte in questa fase non risultano comprovanti l'utilizzo dell'immobile per finalità connesse all'attività produttiva.

Non essendo stata fornita, nonostante fosse stata avanzata una specifica richiesta in fase di integrazione, una documentazione fotografica dettagliata ed esaustiva che dimostrasse che il presente immobile, al momento del sisma, ospitasse le attrezzature, macchinari e prodotti agricoli come da layout produttivo, si ritiene, come già specificato in fase istruttoria, che non sia stato compiutamente dimostrato il razionale utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'Azienda Agricola Borghi Raffaele (Art. 1 comma 3 dell'Ord. 57/2012), requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi.

Inoltre, il **solo** fatto che il bene oggetto di richiesta di contributo fosse, alla data del sisma, concesso in locazione con regolare contratto d'affitto non costituisce **condizione sufficiente** perché lo stesso possa essere dichiarato in uso (Comma 3 dell'Articolo 1).

2.e) Dall'analisi del materiale fornito in sede di revisione non sono emersi nuovi elementi che possano indurre a modificare le valutazioni già espresse in fase di istruttoria, pertanto, si ritiene che le dichiarazioni prodotte in questa fase non risultano comprovanti l'utilizzo dell'immobile per finalità connesse all'attività produttiva alla data del sisma. Le osservazioni prodotte in questa fase non fanno altro che confermare quanto già evidenziato in fase di prima istruttoria; infatti dal layout prodotto dal tecnico si rileva il poco razionale posizionamento dei macchinari agricoli disposti ai piani superiori dell'immobile.

Inoltre, si ribadisce che la conformazione dell'edificio allo stato di fatto non è tale da dimostrare una razionale funzionalità sia del piano terra che dei piani superiori, coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola.

2.f) I chiarimenti prodotti si ritengono non rilevanti ai fini della giustificazione di un utilizzo razionale dell'immobile in oggetto, e quindi della dimostrazione della necessità degli interventi previsti in progetto, finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in capo all'Impresa Borghi Raffaele, confermando quanto proposto in fase di istruttoria di merito in quanto non sono emersi elementi aggiuntivi in grado di modificare le valutazioni già espresse dal Nucleo di Valutazione riunitosi in data 10/10/2017.

- SI PROPONE:

- 1) L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1 (da domanda Immobile n. 4)** per il livello di danno, la superficie e l'importo indicati in tabella degli interventi. Non si riconosce il livello operativo richiesto in quanto la perizia non descrive in modo esauriente con idonea documentazione tecnica e fotografica il grado di carenze richiesto, pertanto il livello operativo riconosciuto e determinato dagli eventi calamitosi è inferiore al richiesto, per la superficie, si riconosce quella richiesta (intervento di riparazione locale e miglioramento sismico) e per l'importo riportato in tabella riassuntiva degli interventi.

**2) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 2 (da domanda Immobile n. 2 ricostruito nel n. 3) in quanto:**

- a) Essendo già stata valorizzata la superficie relativa all'IMMOBILE 1 – Fienile (da domanda Immobile n. 4), pari a 406,93 mq, la ricostruzione dell'immobile richiesto a contributo non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività preesistente alla data del sisma (Art.2, comma 1 e 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), ma ricorrerebbe nella sovracompensazione, espressamente esclusa dai documenti approvati dalla Commissione Europea.
- b) La documentazione prodotta in data 08/09/2017 in risposta alla richiesta di integrazione non è tale da consentire una compiuta dimostrazione dell'utilizzo ai fini produttivi dell'immobile oggetto di domanda e, contestualmente, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.
- c) Non sono state rispettate le prescrizioni previste dall'art. 2 comma 2 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. per il quale i contributi sono concedibili "Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici".
- d) Non è stato compiutamente dimostrato il razionale utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'Azienda Agricola Borghi Raffaele (Art. 1 comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi.
- e) La configurazione del fabbricato allo stato di fatto non dimostra i requisiti previsti da Linee guida Ord. 86/12 cap. 16 punto 5) in merito alla possibilità di movimentazione delle merci dichiarate con montacarichi o altre attrezzature sia al piano terra che ai piani superiori.
- f) La tipologia costruttiva dei solai con travi, travicelli in legno e pianelle in laterizio non sono in grado di garantire idonea portanza di carico variabile per lo stoccaggio di granaglie sfuse in spessori tali da giustificare un utilizzo razionale, come pure i locali non sono in grado di garantire idonee condizioni igieniche e fisiche per la prevenzione di degenerazioni biotiche ed abiotiche del prodotto così stoccato; pertanto le destinazioni previste dal layout produttivo risultano essere non credibili ed irrazionali.

**LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 427.002,93 comprensiva di IVA calcolata forfettariamente al 22%.**

**Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis, in quanto privo dei requisiti di ammissibilità come esposto nell'Allegato 1 della stessa Ordinanza: "Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma".**

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

FERDINANDO BORGHI (Persona fisica)

ANAGRAFICA						PROTOCOLLI FASCICOLO			
TIPO	Persona fisica								
PERSONA FISICA	Ferdinando Borghi		BRGFDN29528A965O		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-23523-2017	04/07/17		
RESIDENZA	via Comunale, n. 423, cap. 44010		Bondeno	(FE)	FASCICOLO ISTRUTTORIO				
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	via Comunale, n. 423, cap. 44010		Bondeno	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
LOCAZIONE FISCALE	BRGFDN29528A965O				ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
DELOCALIZZAZIONE	NO				CUP	E24117000010001			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.1 Coltivazione di seminativi				TITOLO ABILITATIVO	ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. N. 36/2016, sub. Conc.			
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. - FILIALE DI BONDENO				AIA				
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					DURC rilasciato il	N.A.	N.A.	N.A.	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
					ANTIMAFIA (certificato)	CR-39977-2017	17/11/2017		
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	N.a.			
					IVA	IVA NON DETRAIBILE			

## QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 586.183,62	€ 0,00	€ 427.002,93
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 586.183,62</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 427.002,93</b>

## DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI				
IMMOBILE 4	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 424.195,99	€ 424.195,99	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 424.195,99	€ 424.195,99	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 102.112,76	€ 101.489,12	€ 623,64	
di cui opere edili	€ 95.366,72	€ 95.366,72	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 6.746,04	€ 6.122,40	€ 623,64	(*1)
sub totale	€ 526.308,74	€ 525.685,11	€ 623,64	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 55.262,41	€ 52.568,51	€ 2.693,94	(*2)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.710,00	€ 6.710,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 589.501,16	€ 586.183,62	€ 3.317,58	
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 427.002,93	Tab. B Livello Operativo E1 (incremento del 10% per immobile sottoposti al vincolo paesaggistico e di 80 euro/mq per demolizioni e smaltimento a rifiuto di amianto, decremento del 30% per per immobile destinato a magazzino/fienile che non necessita di particolari finiture e impiantistiche)		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 586.183,62
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 4	€ 427.002,93	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo		

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	57	E01009	€ 623,64	€ 623,64	La seguente voce, relativa alla rete di distribuzione acqua fredda, non era presente allo stato di fatto.
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 623,64</b>	
(*2)	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 55.262,41	€ 2.693,94	Decurtazione dovuta al ricalcolo delle spese derivante da istruttoria.
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 2.693,94</b>	
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.317,58</b>	

## QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 4	€ 427.002,93	€ 586.183,62	€ 0,00	€ 586.183,62	€ 427.002,93
<b>TOTALE</b>	<b>€ 427.002,93</b>	<b>€ 586.183,62</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 586.183,62</b>	<b>€ 427.002,93</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI</b>					<b>€ 427.002,93</b>